



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 86

DATA PUBBLICAZIONE 13/04/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 – Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (dalla Circolare n. 78 della L.N.D.)	2
1.2.	Segreteria L.N.D.	2
1.2.1.	Finali Regionali - Play-Off e Play-Out – Riduzione Tempo di Attesa	2
1.2.2.	Partecipazione Di Giovani Calciatori/Calciatrici All'attività Agonistica	2
1.2.3.	Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 n.o.i.f.) - accolti	2
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	3
2.1.	Segreteria S.G.S.	3
2.1.1.	Gara Cenisia – V.D.A. Charvensod – Torneo Regionale Under 16	3
2.1.2.	Attività Under 12 Femminile “Danone Nations Cup” – s.s. 2022/2023	3
2.1.3.	Convocazione Selezione Territoriale “Ticino” Under 15 Femminile	4
2.1.4.	Svincolo e Revoca Tesseramento Annuale Per Gravi E Documentati Motivi Di Carattere Eccezionale Di Competenza Figc (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)	5
2.1.5.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici	5
2.1.6.	Deroghe All'utilizzo Di Giovani Calciatrici Per L'attività Di Settore Giovanile E Scolastico	5
2.2.	Modifiche al programma gare	5
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	5
3.	RISULTATI	6
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	7
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	15

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 – Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (dalla Circolare n. 78 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 78 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 13 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Segreteria L.N.D.

1.2.1. FINALI REGIONALI - PLAY-OFF E PLAY-OUT – RIDUZIONE TEMPO DI ATTESA

Relativamente alle Finali Regionali e alle fasi di Play-Off e Play-Out ed esclusivamente nei casi di incontri tra squadre inserite in raggruppamenti quadrangolari, allo scopo di assicurare la massima regolarità agonistica ed al fine di evitare vantaggi a chicchessia, si è dato mandato affinché dette gare vengano effettuate nella medesima giornata ed in orario ufficiale.

Si è, inoltre, disposto di ridurre a 15 minuti il tempo d'attesa per la disputa dei suddetti incontri, e ciò a norma dell'art. 54 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-

1.2.2. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutata la domanda ritualmente avanzata dalla Società interessata ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – il sottonotato atleta a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
PERADOTTO GIOVANNI	ASD SERMIG	18/04/2007	10/10/2023	13/04/2023

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.2.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminata l'istanza presentata dall'atleta sotto elencata tendente ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che la Società interessata non ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** la richiesta della seguente calciatrice:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
------------------	-----------------------	---------------------	----------------

2866517	VACCARONE EVELYN	05/08/2003	SSDRL TORINO WOMEN
---------	------------------	------------	--------------------

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. GARA CENISIA – V.D.A. CHARVENSOD – TORNEO REGIONALE UNDER 16

In ottemperanza alla delibera adottata dal Giudice Sportivo in ordine alla squalifica del campo a carico della Società CENISIA pubblicata sul comunicato ufficiale n. 82 del 30/3/2023 di questo Comitato Regionale, si comunica che la gara CENISIA - V.D.A. CHARVENSOD (Torneo Regionale Under 16 – Girone B) si disputerà Sabato 15 Aprile 2023, alle ore 15.00, presso il campo sportivo sintetico di C.so Ferrucci 63 – Torino.

2.1.2. ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE “DANONE NATIONS CUP” – S.S. 2022/2023

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 71 del 23 febbraio u.s., si informa che la 1^a fase interregionale della manifestazione in epigrafe sarà disputata come di seguito specificato:

GIRONE 13 – Sabato 29 aprile 2023 – Via Galvani, Mappano (TO)

Gara 1 – ore 9.30: CIT TURIN – JUVENTUS FC

Gara 2 – ore 10.30: TORINO FC – CIT TURIN

Gara 3 – ore 11.30: JUVENTUS FC – TORINO FC

La vincente del girone 13 accederà alla 2^a fase Interregionale della manifestazione, che sarà sviluppata con un quadrangolare così composto da disputarsi nel weekend del 3-4 Giugno 2023:

GRUPPO D

Vincente Girone 10 – Vincente Girone 11 – Vincente Girone 12 – Vincente Girone 13

La 1^a classificata del raggruppamento accederà alla finale nazionale del 17-18 giugno 2023.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 95 del Settore Giovanile Scolastico, allegato al C.U. regionale n. 58 del 12 gennaio 2023.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.3. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE “TICINO” UNDER 15 FEMMINILE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d'Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile e nel rispetto dei protocolli pubblicati, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **martedì 18 Aprile 2023, alle ore 14:15**, presso l'impianto sportivo sito in via Cameri, 100 – Bellinzago Novarese (NO), per disputare una gara amichevole con la squadra Bulè Bellinzago maschile – categoria Esordienti 2° anno.

Si ringrazia la Società BULÈ BELLINZAGO per la disponibilità.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite di copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, deroga calciatrici, liberatoria privacy, del kit personale di giuoco (tuta, k-way, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la collaboratrice organizzativa: Sig.ra Monica Funai
Tel. 347-1785120, e-mail: fem.piemontevasgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atlete ore 14:15, inizio amichevole ore 15:15.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 18: **Sara CONDOTTA**

Collaboratore tecnico: **Fiorenzo RIDOLFI**

Fisioterapista: **Matteo AVITABILE**

Psicologa: **Nadin DELLA BELLA**

Team Manager: **Monica FUNAI**

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ABBONDANZA	ALICE	26/03/2009	JUVENTUS FC
BENSO	EMMA	20/01/2009	ACCADEMIA DEL TALENTO
BERSANI	SOFIA	29/11/2009	FC INTERNAZIONALE
BERTERO	ELISA	16/11/2008	JUVENTUS FC
BEVILACQUA	REBECCA	08/07/2008	MONZA
BRAMBILLA	NICOLE	09/01/2008	MONZA
BREVI	PENELOPE	01/01/2008	FC INTERNAZIONALE
CAMPI	SABRINA	21/12/2009	JUVENTUS FC
CASIRAGHI	EMMA	16/05/2008	FC INTERNAZIONALE
CITTERIO	VERONICA	24/04/2009	FC INTERNAZIONALE
DEMARCHI	MILENA	18/01/2008	JUVENTUS FC
FABOZZI	SARAH	19/04/2008	JUVENTUS FC
GIUDICI	RACHELE	10/11/2008	FC INTERNAZIONALE
GRIGOLO	MARTA	31/03/2009	JUVENTUS FC
ODDINA	MATILDE	22/02/2009	JUVENTUS FC

PINTON	AGATA	14/07/2008	BULE BELLINZAGO
ROSSO	DARIA	16/03/2009	JUVENTUS FC
SANTAMBROGIO	MATILDE	08/05/2008	FC INTERNAZIONALE

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.4. SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (ART. 42/1/C DELLE N.O.I.F.)

Vista la richiesta avanzata dagli esercenti la potestà genitoriale tendente ad ottenere la revoca del tesseramento annuale e, preso atto del parere favorevole fornito dal Settore Giovanile Scolastico nazionale, il tesseramento dell'atleta sotto riportato è stato revocato ai sensi dell'Art. 42/1/c delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2535505	BELLOSTA FRANCESCO	12/01/2006	ASD CITTÀ DI BAVENO 1908

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento della seguente "Carta Assicurativa" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3790183	TRISORIO MATTIA	11/12/2016	GSD LASCARIS

2.1.6. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 127 del 6/04/2023 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

• RECUPERO GARA DEL 4 APRILE 2023

TORNEO UNDER 16 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	2 - 1

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate delle semifinali

GIRONE U - 1 Giornata - R			GIRONE V - 1 Giornata - R		
LASCARIS	- BULE' BELLINZAGO	1 - 2	(1) CASTELLAZZO B.DA	- BENARZOLE 2012	1 - 0
			(1) - disputata il 07/04/2023		

Qualificata: BULE' BELLINZAGO

Qualificata: BENARZOLE 2012

Il programma della gara di finale verrà reso noto sui prossimi comunicati ufficiali.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/04/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito dei quarti di finale:

GIRONE DD - 1 Giornata - R		
CANELLI 1922	- TRE VALLI	3 - 2

Qualificata: CANELLI 1922

In virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito – la composizione degli abbinamenti delle semifinali:

ABBINAMENTO U: CIGLIANO CALCIO – SPORTIVA NOLESE

ABBINAMENTO V: BARCANOVA CALCIO – CANELLI 1922

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alla gara di finale (totale 2 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

• **RISULTATI GARE DAL 7 ALL'11 APRILE 2023**

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			GIRONE B - 12 Giornata - R		
ALICESE ORIZZONTI	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 1	DRUENTINA	- IVREA CALCIO ASD	1 - 1
ARONA CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 0	MONTANARO	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 3
BIELLESE 1902	- CITTA DI COSSATO	2 - 5	PIANEZZA	- LASCARIS	0 - 2
(1) GATTINARA F.C.	- BULE'BELLINZAGO	1 - 1	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- CASELLE CALCIO	3 - 2
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- CITTA DI BAVENO 1908	0 - 3	ROSTA CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 1
PRO EUREKA	- BRIGA	3 - 0	V.D.A. CHARVENSOD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 0
R G TICINO	- SPARTA NOVARA	0 - 2	(1) VOLPIANO PIANESE	- ALPIGNANO	4 - 0

(1) - disputata il 07/04/2023

(1) - disputata il 07/04/2023

GIRONE C - 12 Giornata - R			GIRONE D - 12 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- TROFARELLO 1927	13 - 0	ACQUI F.C. SSDARL	- S.D. SAVIO ASTI	2 - 2
(1) ALBA CALCIO	- ALBESE CALCIO	3 - 3	CASTELLAZZO B.DA	- VIRTUS MERCADANTE SSDARL	4 - 2
C.S.F. CARMAGNOLA	- SALUZZO	2 - 1	(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- BACIGALUPO	3 - 1
CANDIOLO	- VALLE PO	4 - 4	CENISIA A R.L.	- MODERNA MIRAFIORI	4 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- MONREGALE CALCIO	2 - 1	OVADESE	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1
RORETESE 1975	- CARIGNANO A.S.D.	3 - 2	VANCHIGLIA 1915	- LUCENTO	0 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHERASCHESE 1904	4 - 0			

(1) - disputata il 11/04/2023

(1) - disputata il 07/04/2023

Delibera Giudice Sportivo

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 08/04/2023

GIRONE D - 12 Giornata - R		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- ANNONESE	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 11 e 12 Aprile 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 7/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANNA LUCA

(BULE'BELLINZAGO)

NOBILE FILIPPO

(GATTINARA F.C.)

BRAGHETTE EMANUELE

(VOLPIANO PIANESE)

GARE DEL 8/ 4/2023

• Gara ARQUATESE VALLI BORBERA - ANNONESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 5 aprile 2023, da parte della società U.S.A. ANNONESE al Comitato Regionale di nota con la quale detta Società manifestava l'intenzione di rinunciare alla gara contro la Società A.S.D. ARQUATESE VALLI BORBERA, in programma sabato 08/042023 e valida per il campionato regionale Under 19 Regionali s.s. 2022/2023, girone D;

- in forza degli art. 53 comma II NOIF e 10 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla U.S.A. ANNONESE, omologando il seguente risultato:

A.S.D. ARQUATESE VALLI BORBERA-U.S.A. ANNONESE 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società U.S.A. ANNONESE;

- di comminare alla Società U.S.A. ANNONESE l'ammenda di euro 100,00, come prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CENISIA A R.L.

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2023

CARRA LUCA

(ALICESE ORIZZONTI)

Allontanato dal campo per proteste.

CATENIELLO ANDREA

(LASCARIS)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORELLI LEONARDO

(OVADESE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

CRIVAT AMER MIHAIL

(ROSTA CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente con un calcio, con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DHAFFAR ADAM	(ALICESE ORIZZONTI)	VACCARO ELIA	(BRIGA)
TIRANTI CRISTIAN	(CANDIOLO)	SANDRI CHRISTIAN	(GASSINOSANRAFFAELE)
TORRE EDOARDO	(GASSINOSANRAFFAELE)	MOSCA MICHELE	(IVREA CALCIO ASD)
GNORRA ANDREA	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LORENZETTO GIACOMO (BRIGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMBROGIO NICOLO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	BADARAU RICCARDO	(CANDIOLO)
FRANCO MATTIA	(CARIGNANO A.S.D.)	MANFREDI DIEGO	(CHERASCHESE 1904)
MAZZOLA LORENZO	(CHERASCHESE 1904)	SANKOSAJ ANGELO	(CHERASCHESE 1904)
FACCHINETTI VALERIO	(CITTA DI COSSATO)	TOTARO FRANCESCO	(LUCENTO)
BONAMIGO GABRIELE	(PRO EUREKA)	SARDO DAVIDE	(PRO EUREKA)
GRASSI NICHOLAS	(R G TICINO)	BARDELLE SAMUELE	(ROSTA CALCIO)
BOTTA ANDREA	(SAVIGLIANESE FBC 1919)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MELLO RELLA MATTEO	(BIELLESE 1902)	PERA GIOVANNI	(BIELLESE 1902)
MERSINI JURGHM	(BRIGA)	FALCONI JONATHAN	(C.S.F. CARMAGNOLA)
ARTERO DANIELE	(CANDIOLO)	SCARFIA MATTIA	(CARIGNANO A.S.D.)
RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)	FEDERICO DAVIDE	(DRUENTINA)
DUCATO MATTEO	(GASSINOSANRAFFAELE)	NOVELLO ANDREA	(LUCENTO)
DI SANTIS LUCA	(MODERNA MIRAFIORI)	LOMBARDI RICCARDO ANTONI	(PIANEZZA)
ALFIERI SIMONE	(RORETESE 1975)	FARAMBA CEESAY	(ROSTA CALCIO)
CELLA ANDREA	(VENARIA REALE)		

GARE DEL 11/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSSO PIETRO (ALBA CALCIO)

TORNEO UNDER 16 REGIONALI

GARE DEL 4/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COTUGNO ANDREA (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MORA MATTIA (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 7/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DI SANTO SIMONE (CASTELLAZZO B.DA)

Espulso per condotta gravemente violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente, a gioco fermo, con una testata al volto, all'altezza del labbro inferiore, causandogli lesione e sanguinamento. Il giocatore colpito, dopo le necessarie cure mediche, ha potuto proseguire l'incontro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRONCHI VALERIO (CASTELLAZZO B.DA) VENTRE CHRISTIAN (CASTELLAZZO B.DA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BENABID ELHOSSAINE (CASTELLAZZO B.DA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CURTI LORENZO

(BENARZOLE 2012)

CIMINO FRANCESCO

(CASTELLAZZO B.DA)

GARE DEL 12/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIARPOTTO VALERIO

(BULE'BELLINZAGO)

FALCO ALBERTO

(LASCARIS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI ANDREA

(BULE'BELLINZAGO)

ROGORA ALESSANDRO

(BULE'BELLINZAGO)

ATAUPILLCO CORTEZ
OSCAR CRISTOBAL

(LASCARIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

GHIRONI ANDREA

(LASCARIS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PRETTI LEONARDO

(LASCARIS)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SIRONI KEVIN

(BULE'BELLINZAGO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CICCOMASCOLO MICHAEL (LASCARIS)

SBRICCOLI SIMONE

(LASCARIS)

SCAVONE MICHAEL

(LASCARIS)

SERAFINO ERNESTO

(LASCARIS)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 6/2023

HIDALGO MARTINS BRENO (TRE VALLI)

Espulso al termine della partita per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Nello specifico, il Dirigente si avvicinava con fare aggressivo e provocatorio al direttore di gara, insultandolo ripetutamente; alla notifica del cartellino rosso cercava il contatto fisico, non riuscendoci solo perché trattenuto dall'allenatore della squadra.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/ 5/2023

SOUZA RAMOS ANDERSON (TRE VALLI)
VINICI

Espulso al termine della partita per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Nello specifico, il Sig. Souza Ramos si avvicinava con fare aggressivo e provocatorio al direttore di gara, insultandolo ripetutamente.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 4/2023

AMANDOLA FABIO (CANELLI 1922)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni, comminate per reiterate proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MATOS DE ANDRADE (TRE VALLI)
LUCAS

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente - a gioco in svolgimento ma con pallone a distanza - con una gomitata al volto, senza provocare lesioni.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIARETTA PIAZZI (TRE VALLI)
HENRIQUE

PETERS BURICHE FER (TRE VALLI)
MAYANN

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CONTI DANIELE (CANELLI 1922)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GALLIZIO DAVIDE (CANELLI 1922)

AFFONSO RODRIGUES (TRE VALLI)
JOAO FELIPE

PORTELLO NASCIMENT (TRE VALLI)
GIOVANNI

COPPA UNDER 15 C5 MASCHILE

GARE DEL 13/ 5/2023

Rinuncia Società ATLETICO FRASCHETTA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 4 aprile 2023, da parte della società A.S.D. ATLETICO FRASCHETTA al Comitato Regionale di nota con la quale è stata comunicata la rinuncia alla propria partecipazione alla Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 15 Calcio a 5 Maschile, Girone D, dopo che la predetta Società si era regolarmente iscritta e dopo la pubblicazione del calendario gare da parte del Comitato Regionale,

- in conseguenza, visto l'art. 53 comma 8 NOIF

DELIBERA

- di comminare alla società A.S.D. ATLETICO FRASCHETTA l'ammenda di Euro 200,00

- di far effettuare un turno di riposo alle Società che avrebbero dovuto incontrarla nel girone.

- TORNEO “MEMORIAL VITO MASTROFRANCESCO” – CATEGORIA UNDER 15
- Gara POL. PARADISO COLLEGNO-KL PERTUSA del 07/04/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 POL. PARADISO COLLEGNO

Per aver consentito al termine della gara l'ingresso nell'area riservata ad un gruppo di genitori di ambo le squadre e per la condotta tenuta dagli stessi, che creavano scompiglio insieme ai dirigenti ed ai giocatori delle due Società.

Euro 50,00 KL PERTUSA

Per il comportamento di alcuni sostenitori, verosimilmente genitori degli atleti impegnati in campo, che al termine della partita entravano nell'area riservata senza autorizzazione e creavano scompiglio insieme ad alcuni genitori dei giocatori del Collegno Paradiso, nonché ai dirigenti ed ai calciatori di ambo le Società.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 02/05/2023

BOR FLORIN (POL. PARADISO COLLEGNO)

Espulso al termine della gara per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 02/05/2023

CARADONNA LUCA (KL PERTUSA)

Espulso al termine della gara per condotta antisportiva e violenta, consistita nell'essere entrato nello spogliatoio avversario ed aver dato il via ad una lite interrotta dall'intervento dei Dirigenti.

- **Gara POL. PARADISO COLLEGNO-ROSTA CALCIO del 10/04/2023**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ROSTA CALCIO

Per il comportamento inqualificabile dei propri tesserati che, al termine della gara, tiravano forti calci e sputavano contro la porta dello spogliatoio assegnato al direttore di gara, proferendo ripetuti e gravi insulti al suo indirizzo.

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 85 del 06/04/2023, Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile – gare del 01/04/2023 – per errata trascrizione arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LEINI 96

Per inadeguato apprestamento degli spogliatoi (riscaldamento non funzionante).

L'ammenda di cui sopra deve intendersi annullata, perché il fatto non sussiste.

- Sul comunicato ufficiale n. 85 del 06/04/2023, Campionato Under 17 Regionale – gare del 02/04/2023 –, per errata imputazione dati appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TONINO LEONARDO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Il giocatore Tonino Leonardo nella gara in oggetto è stato espulso per somma di ammonizioni e squalificato per una gara, come correttamente riportato nel medesimo C.U., pertanto il conteggio giusto delle sue ammonizioni risulta essere di n°3.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 7/4/2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Errata Corrige - Ricorso della Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 23.02.2023 della delegazione provinciale di Vercelli, in relazione alla gara LG TRINO - CRESCENTINESE disputata in data 18.02.2023, Campionato Under 19 Provinciale Under 19

Nella delibera pubblicata nel comunicato ufficiale n. 82 del 30/3/2023 relativo al reclamo proposto dalla A.S.D. CRESCENTINESE la frase "Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata" va sostituita con la seguente "si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata".

Il Componente Estensore
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Reclamo della A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore BARANTANI Alessandro (gara OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - VERBANIA CALCIO del 19.3.2023, valida per il campionato di Eccellenza girone A)

Con il reclamo in oggetto, la società Oleggio Sportiva Oleggio richiede una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo al proprio giocatore sig. Barantani Alessandro, adducendo che il comportamento tenuto dal medesimo era dovuto alla concitazione del momento e non era stato comunque ingiurioso né minaccioso; aggiungeva altresì che il sig. Barantani si era dimostrato dispiaciuto ed intendeva scusarsi con il direttore di gara ed in generale con i componenti della classe arbitrale per quanto accaduto.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva.

Il direttore di gara, infatti, ha riportato nel suo rapporto che il sig. Barantani, dopo aver ricevuto una ammonizione per proteste reiterate e minacciose, continuava con tale atteggiamento e profferiva una ulteriore serie di insulti ed alla notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal terreno di gioco, continuando a tenere un atteggiamento minaccioso.

Non v'è dubbio pertanto che la sanzione comminata dal giudice sportivo al sig. Barantani sia stata sin troppo benevola e commisurata alla gravità del suo comportamento e che le scuse tardivamente rassegnate dal medesimo possano essere tenute in considerazione soltanto al fine di evitare un aggravamento della sanzione.

Per tali motivi codesta Corte d'Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il reclamo delle società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO, con addebito alla ricorrente della relativa tassa.

Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Reclamo della C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 18.08.2023 al massaggiatore LORIA Giovanni (gara S.D. Savio Asti / C.B.S. Scuola Calcio del 19.3.2023, valida per il Campionato di Eccellenza Girone B)

Con il reclamo in oggetto, la società C.B.S. Scuola Calcio richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio massaggiatore sig. Loria Giovanni, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed in particolare il fatto che il medesimo avesse profferito insulti di carattere discriminatorio nei confronti del direttore di gara e dell'assistente arbitrale. Adduceva altresì la reclamante che le ingiurie del sig. Loria erano rivolte principalmente ad un giocatore della squadra avversaria che aveva commesso un intervento falloso e violento ai danni di un giocatore della propria squadra e che, non essendo stato fischiato, non gli aveva reso possibile intervenire in aiuto del proprio giocatore.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che in effetti gli insulti rivolti dal sig. Loria nei confronti dell'arbitro e del suo assistente non rivestono carattere discriminatorio per condizione personale, tenuto conto del fatto che l'epiteto è stato rivolto a soggetti non affetti da disabilità. Tali insulti configurano pertanto un comportamento gravemente irrispettoso ed ingiurioso e, seppure fortemente censurabili, non sono tali da giustificare l'entità della sanzione comminata dal giudice sportivo, che deve pertanto essere ricondotta ad equità e congruamente ridotta.

Per tali motivi codesta Corte d'Appello Federale Territoriale, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

Al 30.4.2023 la squalifica comminata al sig. Loria Giovanni. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Reclamo della società A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita MONREGALE CALCIO S.C.S.D. – A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA disputata in data 26 marzo 2023 nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, girone F

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 31 marzo 2023, la società A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive all'atleta ROBALDO MATTEO poiché *“espulso per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico, alla notifica del provvedimento di ammonizione, il sig. Robaldo proferiva espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro e contestualmente gli schiaffeggiava la mano, facendogli cadere il cartellino, guadagnando così l'espulsione. La sanzione tiene conto della complessiva condotta del giocatore, del ruolo di vice capitano e di quanto previsto ex art. 36, co. I, lett. b, C.G.S.”.*

Con il reclamo si invoca una riduzione della squalifica irrogata poiché l'incontestabile e grave errore del giocatore, da contestualizzare nella concitazione del momento, non era uno *“schiaffeggiamento*

alla mano", bensì un colpo involontario all'avambraccio dell'arbitro che cagionava la caduta a terra del cartellino.

La reclamante allega una serie di fotogrammi che ritraggono il momento incriminato ed evidenzia che il gesto si risolveva in una frazione di secondo.

Alle ingiurie profferite dal proprio giocatore, invece, la società anticipa l'intenzione di assumere provvedimenti interni al fine di condannare il gesto.

La circostanza relativa allo schiaffeggiamento, in parte ridimensionata dalla ricorrente, è specificamente descritta nel referto arbitrale, il quale, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto riportato dall'arbitro.

Ciò premesso, è evidente che trattasi di un gesto ineducato e scomposto del giocatore, dettato probabilmente dalla frustrazione del momento, atteso che in quel frangente la sua squadra era in netto svantaggio e la partita volgeva al termine.

A prescindere dalle foto allegate al reclamo che, in ogni caso, non permettono di confutare quanto descritto dal direttore di gara, l'atteggiamento tenuto dal giocatore rappresenta sicuramente un comportamento gravemente irrispettoso concretizzatosi in un contatto fisico. Tuttavia, considerato l'atteggiamento autocritico assunto dalla società e che il ruolo di vice capitano non può essere valutato come aggravante, si ritiene ritenere proporzionata l'applicazione della sanzione minima di cui all'art. 38, lett. b), C.G.S., ovvero la squalifica per quattro giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore ROBALDO MATTEO a quattro gare effettive.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Reclamo della società A.S.D. CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 78 del 16.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CALLIANO - CASALNOCETO disputata in data 6.3.2023, Campionato di Seconda Categoria, Girone H

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato a mezzo pec in data 23.3.2023, entro il quinto giorno successivo alla ricezione degli atti di gara, la A.S.D. CASALNOCETO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso con cui si contestava la regolarità della gara in oggetto indicata e ne chiede l'annullamento con conseguente accoglimento del ricorso ed applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società avversaria.

In breve i fatti. Nel corso del sopralluogo prepartita la società CASALNOCETO presentava all'arbitro una dettagliata riserva scritta con la quale si chiedeva al direttore di gara di verificare la regolarità delle dimensioni di una o entrambe le porte e, ove accertata l'irregolarità, decretare l'impossibilità della disputa della gara con le conseguenze previste dal regolamento. Si comunicava inoltre che, qualora la partita si fosse disputata ugualmente, la società avrebbe presentato formale ricorso al giudice sportivo.

Effettuata la verifica richiesta ed essendo emerso che, effettivamente, una porta presentava un'altezza di metri, 2,35 da un'estremità e metri 2,38 dall'altra, il direttore di gara concedeva alla società ospitante un termine per sistemare la porta irregolare in modo da uniformarne le dimensioni a quelle dell'altra. Nel frattempo, a causa di intemperanze patite ad opera "dei componenti della squadra avversaria in conseguenza della presentazione della riserva scritta" i dirigenti del CASALNOCETO erano costretti a richiedere l'intervento dei Carabinieri. terminate le operazioni e verificato, alla presenza dei capitani delle due squadre, che la traversa di entrambe le porte

poggiava su pali di altezza pari a metri 2,46, alle 15:00 la gara aveva inizio e si concludeva con il risultato di quattro a zero per la squadra di casa.

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso ritualmente presentato dalla CASALNOCETO avverso la regolarità della gara osservando che le irregolarità attinenti alla misura delle porte costituiscono vizio sanabile e, come qualsiasi altra valutazione sulla praticabilità o meno del campo da gioco, spetta unicamente al giudizio insindacabile dell'arbitro la decisione sulla regolarità della gara. Inoltre, non sarebbero state minimamente provate le doglianze in merito all'asserita necessità di intervento delle Forze dell'Ordine e, infine, anche a voler ammettere che la porta sistemata forse traballante si sarebbe dovuto formulare una nuova riserva scritta all'arbitro.

Nel lungo ed articolato reclamo la CASALNOCETO sostiene che Il giudice di primo grado ha confuso la nozione di regolarità del campo da gioco con la praticabilità dello stesso equiparando così due concetti profondamente differenti: il primo, infatti, comporta una valutazione concreta ed oggettiva sulla corrispondenza delle caratteristiche del campo ai parametri indicati dall'Ordinamento Sportivo mentre il secondo concetto comporta una valutazione di tipo prognostico sulla possibilità di utilizzo delle strutture di gioco. Le dimensioni irregolari della porta e soprattutto la mancata fissazione al suolo in modo sicuro "in ragione dei raffazzonati ed improvvisati interventi effettuati costituiscono viceversa vizi insanabili" come confermato dall'art. 1.10 Regolamento del Gioco del Calcio. In assenza, dunque, di una nuova procedura di omologazione a garanzia dei requisiti di stabilità e di sicurezza previsti dalla norma e della carenza di indicazioni precise sul tipo di intervento effettuato per sanare i vizi, doveva essere dichiarata l'irregolarità della gara con conseguente applicazione della sanzione della sconfitta "a tavolino" a carico della società ospitante. Nella memoria del 27.3.2023, la ricorrente illustrava nel dettaglio i requisiti strutturali che le porte dei campi di calcio devono presentare ai fini di ottenere l'omologazione in base al vigente ordinamento sportivo allegando documentazione al riguardo. Inoltre documentava l'intervento delle Forze dell'Ordine producendo una relazione rilasciata dal Comandante della Stazione Carabinieri di Moncalvo sul sopralluogo effettuato.

A fronte del reclamo, la società CALLIANO faceva pervenire controdeduzioni in cui, senza illustrare le modalità di ripristino della regolarità delle dimensioni della porta, si sottolineava che il direttore di gara dopo la verifica di regolarità e stabilità della porta medesima ha autorizzato la disputa della gara e si negava l'insanabilità delle irregolarità denunciate dalla controparte.

All'udienza del 31.3.2023, sentita per averne fatto richiesta nell'atto di reclamo, la sig.ra Silvia Figini, delegata dal Presidente della società reclamante, ha confermato quanto sostenuto nel ricorso, evidenziando come la giovane età e, forse, l'inesperienza dell'arbitro abbiano fatto sì che la situazione gli sfuggisse di mano; ha ribadito che dopo la presentazione della riserva scritta l'atteggiamento dei componenti della società ospitante si è fatto aggressivo tanto da costringerla a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; infine ha dichiarato che l'arbitro dopo le operazioni di sistemazione, che si sarebbero svolte unicamente mediante un sollevamento dei pali della porta irregolare, ha gridato "si gioca" senza concedere ulteriori misurazioni delle dimensioni della porta. In esito all'audizione, la Corte disponeva approfondimenti istruttori rinviando la decisione all'udienza non partecipata del 7.4.2023. Nel frattempo, veniva sentito l'arbitro di quale dichiarava che pur non avendo seguito nel dettaglio le operazioni volte a sanare il vizio rilevato, ha potuto rilevare che dette manovre sono consistite nel sollevamento della porta e nell' introduzione di terra sotto la base dei pali in modo da uniformare l'altezza dei due montanti equiparando così le dimensioni delle due porte. Le misurazioni sono state effettuate alla presenza dei capitani di entrambe le squadre. In data 4.4.2023, la reclamante inviava ulteriore memoria con allegata documentazione fotografica della porta in questione da cui si evincerebbe, in base alle caratteristiche strutturali l'impossibilità di sollevare la porta senza compiere operazioni di scavo che richiedono tempo ben maggiore di quello concesso e che nel caso di specie non è stata effettuato alcuno scavo intorno ai montanti.

Il reclamo deve essere respinto

Giova preliminarmente ricordare che "i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, controdeduzioni delle parti". (art. 62 comma 2 CGS). Ovviamente anche nei detti procedimenti i rapporti arbitrali costituiscono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti.

Nel caso di specie il reclamo verte sulla sanabilità o meno dell'irregolarità denunciata dalla società reclamante in sede di riserva di reclamo.

Come si è osservato nelle controdeduzioni della società CALLIANO proprio la regola 1 punto 10 Regolamento Gioco del Calcio, dopo la descrizione delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni delle porte prevede che "Se la traversa viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso fino a quando la stessa non sarà riparata o rimessa nella sua posizione. Il gioco sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro. Se la riparazione dovesse essere impossibile, la gara dovrà essere sospesa definitivamente. L'impiego di una corda o di qualsiasi materiale flessibile o pericoloso per sostituire la traversa non è consentito. Se la traversa è riparabile, la gara riprenderà con una rimessa dell'arbitro".

Ad avviso di questa Corte non appare, dunque, ragionevole ritenere che la medesima norma preveda al proprio interno due categorie di porte regolamentari, l'una per la quale il venir meno di caratteristiche strutturali (dimensioni comprese) costituisca vizio non rimediabile se non attraverso l'attivazione di una nuova procedura di omologazione l'altra in cui, in caso di rottura, si possa procedere a riparazione.

Ora, anche a voler ammettere che le operazioni effettuate non fossero le più idonee a garantire il mantenimento del tempo delle dimensioni regolamentari della porta, la verifica effettuata dall'arbitro, nel contraddittorio tra i due capitani delle squadre, in relazione al ripristino delle dimensioni a norma della porta e dei necessari requisiti di funzionalità e stabilità induce a ritenere corretta, in assenza di nuove riserve scritte, la decisione di dare regolare inizio alla gara. La società CASALNOCETO avrebbe comunque potuto contestare in corso di svolgimento della partita la nuova manifestazione dell'anomalia denunciata.

Viceversa la gara si è conclusa con il risultato di 4 – 0 per la squadra di casa senza che alcun rilievo in proposito, neppure verbale sia stato formulato.

Da ultimo, merita attenzione quanto riferito in sede di reclamo e ribadito dalla rappresentante della CASALNOCETO nel corso dell'audizione avanti alla Corte Sportiva in relazione al clima di intimidazione e alle minacce e insulti patiti mentre erano in corso le operazioni di ripristino delle dimensioni corrette della porta al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri. E pur vero che, nell'annotazione rilasciata al difensore in relazione all'intervento effettuato, si afferma che arrivati sul posto gli operanti non assistevano ad alcun tumulto né a minacce e neppure ad ingiurie da parte dei presenti, tuttavia quanto accaduto merita indagini approfondite da parte della Procura Federale cui devono essere trasmessi gli atti per le opportune valutazioni.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo della A.S.D. CASALNOCETO con conseguente omologa del risultato conseguito sul campo, disponendo l'addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'eventuale accertamento di fatti di intimidazione ai danni di giocatori e dirigenti dalla squadra ospite.

Il Componente Relatore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente Estensore
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

f) Reclamo della società A.S.D. ROMAGNANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 80 del 23.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara SPARTA NOVARA - ROMAGNANO CALCIO disputata in data 18.3.2023, Torneo Under 16 Regionale, Girone A

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 23.2.2023, la A.S.D. ROMAGNANO CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per dieci gare il calciatore BOTTELLI Matteo e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente giustifica la condotta del proprio calciatore affermando che il medesimo, a fine gara, avrebbe reagito agli insulti discriminatori subiti in quanto trattasi di ragazzo di colore ed addebita all'arbitro di aver appositamente scelto di non sentire evitando di assumere provvedimenti al fine di porre un freno alle provocazioni.

Il reclamo può trovare accoglimento seppur in minima parte.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.61 C.G.S).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato riporta fedelmente le risultanze del referto arbitrale da cui si evince che il giocatore sanzionato durante il rientro negli spogliatoi, insultava un avversario con gli epiteti di "invalido" ed "handicappato" successivamente insultava con espressioni volgari la madre di un altro avversario che lo esortava alla calma e infine spalleggiato da altri due compagni di squadra rivolgeva insulti a quest'ultimo che tentava di difendere la madre. Il Giudice sportivo ha considerato tale condotta discriminatoria e gravemente offensiva, di qui la gravosa entità della sanzione comminata.

Nel quadro delineato, la società reclamante non spende una parola per censurare l'atteggiamento del proprio giocatore e per manifestare il proprio rincrescimento per l'accaduto bensì si abbandona a mere giustificazioni che, seppur plausibili, non trovano la benché minima conferma negli atti di gara e ad esprimere, con frasi offensive, il proprio dissenso nei confronti dell'operato dell'arbitro.

Se è vero dunque che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, non rientra nella nozione di condotta discriminatoria l'espressione offensiva se il destinatario dell'insulto non è verosimilmente portatore della qualità che si intende discriminata, è anche vero che del BOTTELLI è stato gravemente offensivo nei confronti di più persone, anche di chi, in modo del tutto garbato secondo quanto risulta dal referto arbitrale, lo invitava alla calma e non è stata manifestata né da parte del giocatore né da parte della società di appartenenza, alcuna forma di rincrescimento o di scuse per quanto accaduto.

Alla luce delle suesposte considerazioni appare equo rideterminare l'entità della squalifica a carico del BOTTELLI in 8 turni di gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di BOTTELLI Matteo rideterminandone la durata in otto turni di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo già versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente Estensore
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

g) Reclamo della società S.S.D. CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita S.S.D. CENISIA – VIRTUS MERCADANTE S.S.D. disputata il 25 Marzo 2023 nell'ambito del Torneo Under 16 regionali, girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 31 marzo 2023, la società S.S.D. CENISIA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina l'ammenda di euro 200,00 alla società e la squalifica del campo per una giornata "per la condotta inqualificabile dei propri dirigenti, seduti sugli spalti della balconata loro riservata, e dell'allenatore della società ai danni dell'arbitro. Nello specifico, il direttore di gara segnala nel proprio referto che - a seguito dell'espulsione comminatagli al minuto 26 del primo tempo di gioco - l'allenatore del Cenisia sig. Secci Christian prendeva posto in tribuna, sulla balconata ove già si trovavano altri dirigenti della squadra non in distinta, e da quel momento sino al termine della partita da tale settore gli venivano rivolti ripetuti e gravi insulti, anche di chiara natura discriminatoria, nonché minacce pronunciate indistintamente dal sig. Secci Christian. Tale condotta veniva reiterata anche dopo il fischio finale della partita, quando l'arbitro passava sotto la suddetta balconata per raggiungere lo spogliatoio assegnatogli. Si rammenta alla società che la stessa è oggettivamente responsabile, in concorso con la responsabilità dei singoli,

per le condotte violente, offensive e discriminatorie tenute dai propri dirigenti, soci e tesserati e che, in caso di recidiva, saranno assunti ulteriori provvedimenti, con aggravamento delle sanzioni già comminate”.

La reclamante impugna altresì la squalifica fino al 25 agosto 2023 inflitta all'allenatore SECCI CHRISTIAN *“per condotta gravemente irrispettosa, offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara. Nello specifico, il sig. Secci veniva espulso al minuto 26 del secondo tempo di gioco per aver protestato contro l'espulsione di un proprio giocatore per somma di ammonizioni, rivolgendo all'arbitro frasi ingiuriose. Dopo aver abbandonato il terreno di gioco, il tesserato prendeva posto sulla balconata riservata alla dirigenza del Cenisia e da lì, fino al termine della partita, rivolgeva minaccia al direttore di gara nonché, unitamente ai dirigenti ivi presenti, pesanti e ripetuti insulti anche di chiara natura discriminatoria. Detta condotta veniva reiterata anche dopo il triplice fischio finale, quando l'arbitro passava sotto la balconata per raggiungere il proprio spogliatoio: in tale frangente il sig. Secci, oltre a rivolgere proteste ed ingiurie all'ufficiale di gara, si avvicinava con fare minaccioso a quest'ultimo, ma veniva fermato da terzi. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta dell'allenatore e di quanto in particolare disposto dagli artt. 28, co. III, e 36, co. I, C.G.S.”.*

Nel reclamo, la Società precisa anzitutto che l'espulsione del proprio allenatore è avvenuta al 26° minuto del secondo tempo, anziché del primo tempo, come indicato nel comunicato ufficiale. Peraltro, l'espulsione dell'allenatore era determinata da una protesta legittima, in quanto conseguente alla doppia ammonizione di un giocatore del Cenisia il quale, anziché l'autore, era la vittima del fallo di gioco. In sostanza vi sarebbe stato un errore tecnico dell'arbitro.

Inoltre, i presunti insulti discriminatori contenuti nel referto altro non erano che “blande proteste” nei confronti del direttore di gara il quale, a dire della reclamante, al termine della partita si soffermava di fronte alla tribunetta con atteggiamento provocatorio e strafottente dichiarando altresì “non mi faccio prendere per il culo dai nonni”.

Questo comportamento determinava una reazione dei sostenitori definita “di natura sportiva”.

Si conclude il ricorso negando fermamente che il sig. Secci avrebbe profferito minacce - circostanza definita falsa - nei confronti del direttore di gara, e, in replica, alla raccomandazione contenuta nel comunicato ufficiale, si osserva che in trent'anni di attività la società Cenisia non ha mai rivolto frasi discriminatorie e razziale nei confronti di avversari o dirigenti e pertanto *“non si può accettare che un direttore di gara getti ombre e dubbi su una società che lotta contro le discriminazioni razziali”.*

All'udienza del 7 aprile 2023, il sig. Curcio Raffaele, dirigente delegato dal presidente, confermava il contenuto del reclamo precisando che *“dal 2018, ovvero da quando è entrato in società, non ha mai assistito a comportamenti discriminatori”.*

Il dirigente ammetteva che *“ci sono state parole fuori luogo da parte di un dirigente, tuttavia, non vi è stato alcun insulto a sfondo razziale”.* Conclude la deposizione ammettendo *“gli insulti nei confronti dell'arbitro, il quale però ha avuto un atteggiamento di sfida nei confronti dei dirigenti”.*

In sede di udienza, e pertanto intempestivamente, veniva altresì depositata una memoria sottoscritta dal presidente della società nella quale, sostanzialmente, si ribadisce il contenuto del reclamo, aggiungendo unicamente il nominativo del dirigente, sig. Iannone Natale, presente nella tribunetta che, al passaggio dell'arbitro al termine della partita, avrebbe profferito una frase ingiuriosa.

Il referto arbitrale è puntuale nella descrizione degli eventi e pertanto non vi sono elementi per smentirlo, come sostenuto nel reclamo. Peraltro, il direttore di gara indica che l'espulsione dell'allenatore avveniva al 26° del secondo tempo, così come correttamente riportato nel comunicato ufficiale con riferimento alla squalifica dell'allenatore. L'indicazione di un tempo diverso contenuta nel comunicato ufficiale, unicamente con riferimento alla squalifica del campo e all'ammenda alla società, è un evidente errore materiale, non riconducibile al direttore di gara e in ogni caso non in grado di scalfirne la credibilità.

Il direttore di gara è altresì preciso nella descrizione degli insulti e delle minacce che gli venivano rivolte dai dirigenti del Cenisia presenti nella tribunetta, sia durante la partita che dopo il triplice fischio finale. Tale precisione si riscontra anche in ordine alla descrizione della condotta tenuta dall'allenatore dopo l'espulsione, tant'è che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del direttore di gara e della corretta identificazione degli autori della condotta.

Non può essere presa in considerazione l'affermazione difensiva relativa all'assenza di simili comportamenti discriminatori nel passato, atteso che, proprio per l'atteggiamento antisportivo

complessivo tenuto dai dirigenti all'esterno del terreno di gioco, non esclude che quanto riferito dal direttore di gara sia effettivamente accaduto.

Peraltro, aderire alla tesi difensiva significherebbe attribuire falsità alle dichiarazioni dell'arbitro, il quale, invece, ha dimostrato di assoluta affidabilità rispetto alla descrizione dei fatti, in parte ammessa (con riferimento agli insulti) dalla stessa reclamante.

Infine, non appare verosimile quanto riferito dalla reclamante in relazione al presunto atteggiamento provocatorio tenuto proprio dall'arbitro, il quale, con ogni probabilità si è fermato di fronte alla tribunetta con l'intenzione di meglio identificare gli autori della spregevole condotta tenuta sia durante la partita che al termine.

Per le ragioni sopra esposte il reclamo deve essere rigettato con riferimento alla sanzione pecuniaria e alla squalifica del campo di gioco: provvedimenti che appaiono proporzionati alla gravità delle condotte poste in essere dai dirigenti della società.

Con riferimento alla squalifica all'allenatore, invece, considerata l'entità della squalifica minima prevista dall'art. 28 C.G.S., è possibile ritenervi assorbito il disvalore delle condotte ulteriori, e pertanto contenere la squalifica sino al 25 luglio 2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta all'allenatore SECCI CHRISTIAN sino al 25 luglio 2023. Respinge nel resto il reclamo, confermando l'ammenda di euro 200,00 nei confronti della società S.S.D. CENISIA e la squalifica del campo di gioco per una gara.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 Aprile 2023

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 13 Aprile 2023

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)